

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23576 del 09/10/2017

Crediti tributari iscritti al ruolo – Ammissione al passivo – Sufficienza del ruolo munito di sola attestazione di conformità all'originale – Fondamento - Fattispecie.

L'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, comma 2 , d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 46 del 1999, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra che l'estratto sia munito dell'autenticazione nelle forme di legge, essendo sufficiente che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, atteso che quest'ultimo esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore ex art. 130 d.P.R. n. 858 del 1963. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il tribunale, nel rigettare l'opposizione promossa dal concessionario, aveva osservato che gli estratti di ruolo non erano debitamente autenticati e che il giudice delegato poteva conoscere dell'eccezione di prescrizione anche in relazione ai crediti di natura tributaria).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23576 del 09/10/2017